

Aguaplanó/Biblioteca

Studi

5

Stefania Giombini, Flavia Marcacci

LA LEGGE, LA COLPA, L'ERRORE
*La tetralogia B (ovvero del giavellotto)
di Antifonte Sofista*



In copertina: DUGALD SUTHERLAND MACCOLL (1859-1948), *Drawing after an Attic red-figure kylix attributed to Onesimos (painter) and Euphrinos (potter), in the collection of the Museo Archeologico Nazionale, Perugia, 1894*, 15 cm x 31.5 cm. Elaborazione grafica della tavola pubblicata in J.E. HARRISON – D.S. MACCOLL, *Greek Vase Paintings: A Selection of Examples, with Preface, Introduction and Descriptions*, T.F. Unwin, 1894, London. Il volume è conservato presso la National Library of Australia, Parkes Place, Canberra: <http://catalogue.nla.gov.au/Record/843190>.

Progetto editoriale: STEFANIA GIOMBINI, FLAVIA MARCACCI, RAFFAELE MARCIANO.

Revisione dei testi: MARIA VANESSA SEMERARO.

Copertina: RAFFAELE MARCIANO.

Proprietà letteraria riservata.

ISBN/EAN: 978-88-97738-22-0

Per questa edizione: copyright © 2012 by Aguaplan—Officina del libro, Passignano s.T. Tutti i diritti riservati. La riproduzione dell'opera è possibile nei limiti fissati nell'accordo del 18 dicembre 2000 fra S.I.A.E., A.I.E., S.N.S. e C.N.A., Confartigianato, C.A.S.A., Confcommercio, ora integrato dall'accordo del novembre 2005, per la riproduzione a pagamento, a uso personale, dei libri fino a un massimo del 15%, nell'ambito dell'art. 69, co. 4 legge cit.

www.aguaplan.eu / info@aguaplan.eu

a Pietro Alessandro Giustini

*È forte plasmare il sogno con ciò che l'idea abbraccia.
Nessuno violerà un sogno ereditato.
(Milo De Angelis, Ritrovo una sintassi)*

Ringraziamo vivamente Daniele Santoro, Livio Rossetti, Christian Begus e Paolo Gherri per l'attenta lettura e per i competenti suggerimenti. Ogni incongruenza o trascuratezza resta nostra responsabilità.

INTRODUZIONE

*Le Tetralogie di Antifonte, le antilogie della Sofistica
e lo sviluppo del diritto greco*

I sofisti di V secolo, pur operando in ambiti specifici e spesso differenti, possono venir considerati partecipi di un medesimo sviluppo del pensiero: fu Hegel con i suoi studi¹ a impostare questa percezione che nella storiografia filosofica si è tradotta nella consuetudine a considerare i sofisti una vera e propria corrente o movimento culturale in cui è possibile distinguere singole personalità.

In questo movimento² a trovare posto, oltre ai forse più noti Protagora di Abdera e Gorgia di Lentini, vi è anche Antifonte Sofista³ (Atene, 480-411).

1. Nelle *Lezioni sulla storia della filosofia*. Si rimanda all'ormai classica edizione italiana di E. Codignola e G. Sanna. Cf. HEGEL 1932.

2. Kerferd conta 264 nomi di sofisti di questa prima generazione, detta Sofistica Antica (in relazione alla Seconda Sofistica ben più tarda che si sviluppa tra il I e il II sec. d.C. e si prolunga fino al V sec. d.C.). Cf. KERFERD 1988, 59.

3. Per lungo tempo si è ritenuto che vi fossero due Antifonte nell'ambito della Sofistica: uno detto propriamente Antifonte Sofista provenien-

Antifonte viene spesso ricordato per aver affrontato il tema della distinzione tra il diritto positivo (*nomos*) e quello naturale (*physis*). A questo primario ambito vanno aggiunti, e non secondariamente, la grande abilità retorica che ben si esprimeva nell'attività logografica⁴; l'interesse per le matematiche, essendo il suo nome legato alla quadratura del cerchio; l'interesse politico, testimoniato dalla sua partecipazione al colpo di stato oligarchico dei Quattrocento che lo portò alla condanna a morte.

Della produzione antifontea si debbono ricordare scritti importanti quali *Della Verità*, *Della Concordia*, *Dell'Interpretazione dei sogni*, il *Politico*; e anche tre orazioni integre: *Contro la matrigna*, *Per l'uccisione di Erode*, *Sul coreuta*. Infine, si può forse attribuire ad Antifonte l'*Arte del non provare dolore*.

L'opera che qui ci interessa è quella che riporta il titolo di *Tetralogie*. Si tratta di un testo articolato in tre ragionamenti a loro volta suddivisi in quattro discorsi, nello specifico due di accusa ai quali seguono alternativamente due di difesa. Organizzando intorno allo stesso oggetto di contesa discorsi opposti, ogni tetralogia si accosta così in maniera strutturale all'antilogia.

L'antilogia è infatti un'argomentazione di tipo logico-retorico che si sviluppa attraverso due discorsi contrapposti che pretendono di essere entrambi validi, credibili e anche persuasivi: formalmente essa si può definire la congiunzione dell'affermazione di una tesi A e l'affermazione della tesi opposta non-A ($\neg A$), dunque 'A' e 'non-A'⁵.

te da Atene; l'altro Antifonte proveniente da Rammunte, un demo ateniese dedito alla logografia, alla retorica e alla politica. Cf. GIOMBINI 2010.

4. La logografia, ossia l'arte di scrivere sotto compenso orazioni giudiziarie, discorsi o parti di discorsi (come nel caso dei proemi), era un'attività redditizia a cui si volsero molti sofisti e retori: essa caratterizzò, di fatto, la cultura del V secolo.

5. Ci permettiamo di rimandare al nostro GIOMBINI-MARACCI 2010.

La Sofistica di V secolo esercita costantemente l'antilogia, come si evince sia da abbondanti testimonianze sia dai numerosi testi, al punto da poter vedere questa particolare produzione come uno dei tratti comuni al movimento sofistico⁶, una peculiarità letteraria dei suoi esponenti.

Nello specifico, Protagora scrisse un'intera opera intitolata *Antilogie*⁷ di cui però non ci rimane praticamente nulla⁸; Gorgia si profuse in discorsi epidittici (si hanno integri l'*Apologia di Palamede* e l'*Encomio di Elena*) e anche in uno espressamente filosofico, il *Peri tou mē ontos*, che possono essere intesi come discorsi opposti al sentire comune, ossia all'opinione pubblica più diffusa⁹. Si possono poi includere in questo elenco i *Dissoi Logoi* di autore ignoto che constano di nove argomentazioni dupliche, di cui ci rimangono le prime quattro sviluppate e le altre solo accennate. Anche Prodico, con il suo *Eracle al bivio*¹⁰, deve essere incluso tra gli autori di antilogie, così come Antistene con le due notevoli orazioni epidittiche contrapposte,

6. È utile specificare che forme antilogiche si hanno anche in testi tragici e comici dove era forte l'attitudine a costruire argomentazioni contrapposte. Cf. Giombini 2010b.

7. Ce ne informa Diogene Laerzio (D.L. IX 51 = DK 80A1) secondo il quale Protagora dedicò ai discorsi contrapposti proprio l'opera *Antilogie*. Circa l'uso delle antilogie da parte di Protagora abbiamo anche le testimonianze di Platone (*Euthd.* 286b-c = DK 80A19), Aristotele (*Metaph.* Γ 4. 1007 b 18 = DK 80A19) e Clemente Alessandrino (*Strom.* VI 65 – II 464, 14 = DK 80A20). Diogene Laerzio avvicina singolarmente le antilogie protagoree al dialogo socratico (IX 53 = DK 80A1).

8. Untersteiner presenta una possibile scansione degli argomenti delle *Antilogie*: A) gli dèi, B) il mondo fisico e la realtà dell'essere, C) le leggi e lo stato, D) le arti. Cf. UNTERSTEINER 1996, 43-53.

9. Gorgia stesso dichiarava di poter disquisire su tutto, dimostrando- si abile nel costruire discorsi di un segno e di uno opposto senza alcuna difficoltà. Cf. Philostr. *v. soph.* I 1= DK82A1a

10. Il testo non è pervenuto ma ce ne informa Senofonte (*Mem.* II 1.21-34 = DK 84A2)

l'*Aiace* e l'*Ulisse*¹¹, e anche Tucidide si può dire che presenti di fatto un'antilogia nel cosiddetto dialogo tra Ateniesi e Meli¹².

Nel caso di Antifonte, la struttura antilogica è capace di orientare in maniera determinante la serie dei discorsi di accusa-difesa-accusa-difesa che si susseguono intorno a un argomento. È importante notare che la combinazione accusa-difesa nasce dall'esigenza di dare forma a un contenuto specificatamente giudiziario: le *Tetralogie* sono discorsi inerenti un evento che ha un risvolto giuridico e nei quali hanno un ruolo sia le parti coinvolte nell'evento, sia l'apparato giudicante verso cui i discorsi sono diretti. Le tre tetralogie riguardano, sinteticamente: un primo caso (tetralogia A) in cui viene ucciso un uomo ricco e ad essere accusato è un suo nemico (viene utilizzata anche la testimonianza dello schiavo, anch'egli morente, accanto alla vittima); un secondo caso (tetralogia B) in cui un giovane lancia un giavellotto ed esso, cadendo, uccide un altro giovane; un terzo (tetralogia Γ) che riguarda la zuffa tra un giovane e un vecchio a cui segue la morte del secondo.

Avendo le tetralogie una tale natura, la critica si è a ragione interrogata su quale tipo di sapere giuridico si presenti in esse, e se questo stesso sapere possa essere ritenuto coerente con il grado di sviluppo del diritto di V secolo¹³. Innanzitutto va notato che dei tribunali coinvolti

11. Costituiscono le sezioni V A 53 e 54 delle *Socratis et Socraticorum Reliquiae*. Cf. GIANNANTONI 1990-91.

12. Thuc. V 85-110.

13. Nel quinto secolo il diritto si va costituendo e strutturando. Sullo sviluppo del diritto e il concetto di prediritto, cf. GERNET 1968. Sul tema del passaggio dal pre-diritto al diritto, molto rilevanti sono le riflessioni di Michael Gagarin, il quale ha distinto lo sviluppo del diritto in tre momenti: *pre-legal* (fase non legale in cui sono assenti sia i contenuti che le procedure della legge), *proto-legal* (fase di sviluppo di procedure legali legata a una assenza delle regole giuridiche), *fully legal* (fase com-

nei dibattimenti di questi discorsi non viene specificata la natura, e questo non è da addebitarsi al fatto che all'epoca non vi fossero delle distinzioni già nette nei compiti dei tribunali. Il sistema attico, infatti, era piuttosto organizzato e vi erano tribunali specifici per diverse tipologie di reato: per il *phonos hekousios* (omicidio premeditato) vi era l'Aeropago¹⁴, per il *phonos akousios* (omicidio involontario) il Palladio¹⁵, per il *phonos dikaios* (omicidio legittimo) il Delfinio¹⁶. La studiosa Decleva Caizzi, nella prestigiosa edizione italiana di questi testi ormai risalente al 1969, fa notare, obiettando, che la letteratura critica ha cercato di ricondurre le *Tetralogie* a questa divisione tradizionale¹⁷ ipotizzando che ogni tetralogia fosse indirizzata, nell'ordine presentato, verso uno dei tre tipi di tribunale previsti in relazione al reato; ma tale possibilità non pare adeguata soprattutto per la seconda e la terza tetralogia¹⁸. Analogamente

pletamente legale con la stabilizzazione di regole giuridiche sia a livello procedurale che sostanziale). La possibilità di distinguere queste tre fasi è legata allo sviluppo della società che da preletterata si fa letterata: la scrittura e la determinazione delle leggi e delle procedure caratterizzano una società giuridicamente compiuta; cf. GAGARIN 1986, 8. Eva Cantarella, pur ritenendo pertinenti molte analisi di Gagarin, non condivide il criterio della “letteralità” per il distinguo tra non legale e legale, riconoscendo anche delle regole ritenute concordemente obbligatorie al di là del fatto che siano espresse chiaramente o scritte, in quanto fondate su principi di giustizia riconosciuti dalla comunità e sanzionate dalla reazione della collettività; cf. CANTARELLA 1987, in part. 157-158.

14. Il tribunale più importante; era collocato sulla collina di Ares, si occupava di gravi reati connessi anche alla sfera religiosa.

15. Il tribunale si occupava esclusivamente del reato di omicidio involontario.

16. Questo tribunale era autorizzato al giudizio quando l'arconte re incaricato dell'istruttoria decideva che si trattava proprio di un omicidio legittimo.

17. DECLEVA CAIZZI 1969, 12-13.

18. DECLEVA CAIZZI 1969, 12: «[...] Ma le *Tetralogie*, benché qualche studioso lo abbia sostenuto, non corrispondono a questa triplice divisio-

obiezione è tenuta dalla studiosa contro le tesi di Aly¹⁹, per il quale le *Tetralogie* corrisponderebbero a una tripartizione, derivata dal diritto draconiano, in *stokasmos* (*an sit*), *horos* (*quid sit*), *poiotēs* (*quale sit*): la seconda e la terza tetralogia, infatti, non si collocano bene neanche in questo tentativo di divisione²⁰.

La difficoltà di sistemare le *Tetralogie* in un definito ambito giudiziario non può portare molto lontano: infatti le *Tetralogie*, se da un lato contengono elementi significativi del diritto del tempo, dall'altro si muovono su una linea autonoma e si sviluppano in maniera innovativa, non propriamente legata alla tradizionale modalità di preparare discorsi giudiziari, neanche per ciò che riguarda i contenuti. Decleva Caizzi²¹ derivava questa labilità contenutistica principalmente dal fatto che l'autore vuole concentrarsi su alcuni problemi concettuali, pur non avendo gli strumenti lessicali adeguati alla complessità dei contenuti da affrontare, come rivela, ad esempio, l'ambiguità di termini come *hamartēma*, che significa sia errore sia colpa, e *aitia*, che significa sia causa che colpa.

Antifonte, come altri esponenti della Sofistica – quale Gorgia, ad esempio²² – partecipa allo sviluppo del diritto dell'epoca e, come questi, mostra ampie conoscenze di diritto, pur inserendosi nel contesto ancora in formazio-

ne; se infatti la prima può adeguarsi allo schema, lo stesso non si può dire né della seconda, né della terza; delle quali l'una, teoricamente almeno, dovrebbe rientrare nei casi di *phonos en athlois* e svolgersi quindi di fronte al Delfinio; l'ultima, poi, vede l'accusa imbastita sull'omicidio volontario ($\Gamma\alpha 6$); nella difesa si accenna al fatto che si è trattato di *phonos dikaios* ($\Gamma\beta 2,3$); tuttavia l'argomentazione che segue non è affatto fondata su questo tema».

19. ALY 1929, 164-65.

20. DECLEVA CAIZZI 1969, 12-13.

21. DECLEVA CAIZZI 1969, 18.

22. Cf. GIOMBINI 2012.

ne e in crescita delle competenze giudiziarie²³. In effetti, Antifonte non intendeva produrre discorsi che fossero pronunciati in questa precisa forma, né li preparò, per quanto sappiamo, per occasioni specifiche: le *Tetralogie* sembrano piuttosto, sia per la loro forma non propriamente tradizionale sia per il loro contenuto, scritti finalizzati all'attività didattica o scritti epidittici. Quando si pensa alle *Tetralogie* come scritti epidittici si intende il termine epidittico nel senso precedente alle specifiche aristoteliche²⁴, ossia come produzione letteraria volta a celebrare e dimostrare la bravura del suo autore, il quale li diffondeva allo scopo di promuovere la sua immagine e di farsi conoscere. Le *Tetralogie* si proponevano, dunque, come modelli di ragionamento in ambito giudiziario, in cui trovavano posto anche motivi retorici e sofistici presenti sia nello stile sia nel gusto del paradossale (ossia del portare all'eccesso²⁵), e nella riduzione all'assurdo della tesi avversaria (come far diventare colpevole colui che ha subito il torto), e nei riferimenti stilistici e contenutistici.

Dunque l'opera antifontea, avendo la funzione di modello e di esempio, non è stretta dalle rigide regole del giudizio di un tribunale reale ma si può muovere in tali temi con libertà, pur senza compromettere o dimenticare l'ambito in cui i discorsi si collocano per il loro contenuto.

23. Nel V secolo l'individuazione della colpa era ancor più difficoltosa dal momento che essa spesso svaniva attraverso l'apporto di molteplici fattori deresponsabilizzanti: in effetti, il concetto di colpa viene elaborato in maniera solida e strutturata da Socrate in poi, soprattutto grazie al contributo platonico-aristotelico; cf. ROSSETTI 1991.

24. Aristotele ha infatti successivamente definito, nel I libro della *Retorica*, tre generi per i discorsi retorici: il genere deliberativo (per l'esortazione o la dissuasione), il genere epidittico (per la lode o il biasimo) e il genere giudiziario (per la difesa o l'accusa); *Rhet.* I, 3, 1358a-1359a.

25. Si possono considerare le *Tetralogie* come composizioni spettacolari che non hanno lo scopo primario di “insegnare qualcosa” ma quello di stupire e coinvolgere; cf. ROSSETTI 2012, in part. 174.

In primis, l'opera rispetta il canone secondo cui nei casi di sangue le parti avevano diritto a due discorsi e da qui si ha l'alternanza di accusa e difesa, sebbene la lunghezza non sia altrettanto adeguata. Infatti, nei tribunali greci l'accusa aveva sempre più spazio e godeva di maggiore credibilità rispetto alla difesa: ad esempio, questa poteva anche portare gli schiavi come testimoni²⁶, mentre alla difesa non era concesso altrettanto. Al contrario, nelle *Tetralogie* la lunghezza e l'efficacia argomentativa sembrano propendere per le parti di difesa, in luogo di quelle dell'accusa.

26. Gli schiavi vengono portati in sede di giudizio solo a favore dell'accusa e possono solo confermare e mai apportare elementi nuovi nel processo: essi poi testimoniano o sotto tortura o perché gli viene promessa una qualche libertà. Cf. GERNET 1979.

I CASI DELLE TETRALOGIE: SOTTILI QUESTIONI DI OMICIDI

Sarà bene andare a vedere più nel dettaglio le tre tetralogie, specificando sin d'ora che sarà sottoposta a un'analisi ben più attenta la seconda tetralogia (B). La prima tetralogia (A) contempla dell'omicidio congiunto di un uomo ricco con il suo schiavo al ritorno da un banchetto. Il primo discorso di accusa inizia col sottolineare che l'assassino dell'uomo ricco, se lasciato libero, contaminerà la città (il miasma farà 'ammalare' la città) e che l'empietà e la colpa ricadranno sull'intera comunità fino alla chiusura del processo con la relativa condanna. Vi è dunque un primo richiamo alla dimensione religiosa, ma poi l'accusa procede cercando di individuare il colpevole seguendo un filo logico. Se il colpevole fosse stato un ladro avrebbe portato via tutto ciò che era di valore, ma così non è stato; se fosse stato un ubriaco, allora il ricco e costui si sarebbero conosciuti come compagni di bevute – probabilmente perché anche il ricco proveniva da un banchetto oppure perché era solito parteciparvi; che l'omicidio sia stato l'esito di una rissa non è affatto convincente, in quanto non v'è motivo per fare una baruffa in solitudine, di notte; inoltre, il ricco non fu

ucciso per errore, confuso con un altro, perché allora non sarebbe stato ucciso anche lo schiavo. L'omicidio appare all'accusa di una sola natura: è premeditato. E a premeditarlo non può che essere stato l'imputato che è acerrimo nemico del ricco: egli ha intentato contro il ricco anche numerose cause, sempre perse, che lo hanno portato sul lastrico. L'odio l'ha condotto a premeditare l'assassinio, preferendo la vendetta anche alla peggiore ipotesi della condanna per omicidio. Dopo un appello finale, l'accusa chiude il primo discorso.

La difesa, assumendo le argomentazioni dell'accusa, risponde capovolgendo gli esiti del ragionamento. La difesa afferma che in una tale situazione l'unica via per dimostrare l'innocenza dell'imputato è trovare il vero colpevole; d'altronde il morto aveva molti nemici, non uno soltanto. I ragionamenti dell'accusa non sono ritenuti attendibili e, dopo un appello alla pietà dei giudici, la difesa chiude il suo argomento.

Di nuovo l'accusa riprende la parola e questa volta punta l'attenzione sulla testimonianza dello schiavo che deve essere ritenuta valida. L'accusa indica due strade per il giudizio: o di fatto o attraverso la verosimiglianza – e anche per verosimiglianza l'imputato è colpevole.

La difesa riprende l'accusa e dichiara non attendibile la testimonianza dello schiavo; in più manifesta l'intenzione di dimostrare l'innocenza non per verosimiglianza ma di fatto: rifiuta infatti i ragionamenti per verosimiglianza appellandosi ai fatti concreti e conclude con un appello finale.

La prima tetralogia offre risvolti giudiziari importanti: oltre la diversa posizione che accusa e difesa hanno circa la validità o meno della testimonianza dello schiavo, soprattutto pare emergere lo scarto tra verosimile e vero (di fatto) che sembra stonare con la tematica tipicamen-

te sofistica dell'*eikos* – il verosimile come criterio per la conoscenza.

La terza tetralogia (Γ) riguarda il caso di una zuffa tra un giovane e un vecchio in cui il vecchio perde la vita. L'accusa punta subito il dito contro il giovane ritenuto responsabile di aver picchiato l'anziano con un colpo troppo forte e di aver così causato la sua morte. Si tratta, dunque, di un omicidio, e precisamente di un omicidio volontario in cui c'era piena intenzionalità di uccidere.

La prima difesa contesta subito l'intenzionalità del gesto del giovane, dichiarando che costui ha risposto all'aggressione del vecchio usando le stesse armi – le mani. In più la difesa sposta l'accusa sul medico che ha curato il vecchio, causandone il decesso.

L'accusa risponde prontamente alla difesa dichiarando che il medico non può aver colpe né tantomeno può averne chi consigliò il suo intervento: è colpevole chi ha determinato le condizioni per chiamare il medico. La morte del vecchio, è dovuta, quindi, a chi l'ha colpito procurando il decesso.

La difesa ora passa di mano: infatti l'accusato, che si difendeva da solo, ha preferito l'esilio volontario ritenendo l'accusa eccessiva, e al suo posto si presenta un amico suo sostenitore. Questi riprende i temi dell'accusa precedente e sostiene che ci sono dei testimoni che hanno visto il vecchio colpire per primo; inoltre, la giovane età non può essere indice certo di smodatezza: ci sono giovani molto miti e vecchi molto aggressivi. La difesa nega l'intenzionalità di procurare la morte: l'intenzionalità o c'era nei due, vecchio e giovane, o non c'era in entrambi. La colpa viene nuovamente attribuita al medico e, in ogni caso, si fa chiede tempo per appurare chi sia il colpevole. Il discorso si chiude con un appello a non procurare nuova ingiustizia per non raddoppiare l'empietà.

Questa tetralogia richiama temi molto significativi soprattutto circa la volontarietà dell'azione, l'attribuzione della colpa e il nesso di causalità. Vi è poi un richiamo al diritto nel momento in cui si mostra che l'accusato, non perché colpevole ma spaventato dal corso del processo, preferisce l'esilio volontario, come viene accennato anche nella prima tetralogia (Aβ9). Le difese, dunque, puntano tutto sul negare che l'imputato abbia compiuto l'atto di cui è accusato: non si fa riferimento ad attenuanti, che pure erano previste nel diritto greco, ma si procede a negare *tout court* l'accusa.

LA TETRALOGIA B (O DEL GIAVELLOTTO): I CONTENUTI DELLA DISPUTA

La tetralogia B svela la sua struttura antilogica in maniera particolarmente interessante e riguarda il caso di un giovane che lancia un giavellotto il quale, ricadendo, causa la morte di un altro giovane. C'è innanzitutto da dire che l'argomento era già noto. Ne dà esempio il riferimento al caso del giavellotto in un famoso dialogo avvenuto tra Pericle e Protagora che ci è stato tramandato da Plutarco nella sua opera *Vite parallele* (*Pericl.* 36,5=DK80A10): «Una volta un atleta del pentatlo aveva colpito involontariamente con un giavellotto Epitimo di Farsalo, e lo aveva ucciso; Pericle aveva trascorso tutta la giornata discutendo con Protagora se si doveva ritenere responsabili del fatto, secondo il ragionamento più logico, il giavellotto, o il lanciatore, o il direttore dei giochi»¹. Il racconto, al pari della sfinse di Edipo, è stato tramandato con una propria identità, indelebile, inalterabile e dunque ben riconoscibile. C'è da sottolineare, inoltre, che gli autori della Sofistica utilizzavano frequen-

1. MAGNINO 2006, 89.

temente temi molto conosciuti per rendere maggiormente appetibili, nonché accessibili ai più, i propri discorsi.

Antifonte ricostruisce le argomentazioni dei genitori dei due giovani di fronte alla giuria². Il padre del ragazzo morto accusa il giovane lanciatore di essere un assassino; invece il padre del ragazzo imputato si occupa della difesa del figlio.

Il primo discorso è quello del padre del ragazzo morto che sta intentando l'accusa. Il discorso è molto breve, anzi brevissimo: l'accusa non ritiene che possano esserci discrepanze nella narrazione del fatto. Infatti, l'accusa contro il giovane lanciatore non è di omicidio volontario ma di omicidio involontario: nessuno potrebbe ritenere volontaria la morte di una persona colpita da un giavellotto in caduta. L'accusa specifica subito, però, che seppur involontario, l'omicidio ha comunque arrecato un grande danno alla famiglia del giovane morto, allo stesso modo che se fosse stato volontario. Per questo danno, l'accusa chiede che il ragazzo imputato venga allontanato dalla città in modo da non contaminarla. L'accusa, quindi, non eccede nelle sue richieste e, riconoscendo l'involontarietà dell'azione, non chiede la pena di morte ma l'esilio. Peraltrò non utilizza tutto il tempo a disposizione ed è sintetica e lapidaria, proprio secondo la specifica delle *Tetralogie* di dar più spazio alle difese che alle accuse.

La difesa coglie l'occasione per una risposta lunga e articolata che tiene conto del primo discorso di accusa ma ne amplia le conseguenze e le discute. Per prima cosa, il

2. La tetralogia B è un caso di *dike* in quanto ad accusare è un familiare della vittima. Sappiamo, infatti, che all'epoca si distingueva tra la procedura tra privati (*dike*) e la procedura di interesse pubblico (*graphe*); in quest'ultima, l'accusa era mossa da chiunque intendeva procedere contro un reato. Sulle differenze tra i due procedimenti, *dike* e *graphe*, cf. ROSSETTI 1995, in part. p. 90, BEARZOT 2006, in part. 131-133, ma anche JELLAMO 2005, in relazione alla *hybris*, in part. p. XIII.

genitore compie un atto di umiltà nei confronti della giuria dichiarando che, trovandosi per la prima volta in una simile circostanza, è in difficoltà a spiegare una situazione così tragica e, soprattutto, ad essere convincente. Un tale *incipit* ha molteplici funzioni nel discorso: quest'atto d'umiltà vuole essere una *captatio benevolentiae* nei confronti della giuria; mostra una falsa incapacità di argomentare (come si vedrà nel prosieguo); produce subito *pathos* nei confronti del genitore sofferente e timoroso di quello che la giuria potrà decidere. In più, un esordio del genere produce un'ulteriore possibilità alla difesa stessa che può porre un secondo elemento; l'opinione è persuasiva se c'è qualcuno che ha della buona retorica, ma egli non la possiede e si fa forte della verità: i fatti parleranno e la difesa non si affiderà alla persuasione ma al vero. Dopo l'iniziale impostazione del discorso, la difesa passa alla trattazione dei fatti. Il giavellotto è stato lanciato nella giusta direzione: la traiettoria che l'attrezzo ha seguito era corretta, il ragazzo che l'ha lanciato ha eseguito il gesto atletico in maniera impeccabile. A compiere un errore è stato invece il giovane poi deceduto: infatti, costui si è messo a correre nella direzione del giavellotto e, quando quest'ultimo è sceso verso terra, il giovane si è trovato nel punto di caduta. Il giavellotto seguiva dunque la sua naturale direzione; è stato il giovane che si è messo sulla sua traiettoria. Con questa argomentazione la difesa attacca l'accusa alla radice: infatti, non viene ammessa neanche la colpa involontaria che l'accusa ha reclamato nel suo discorso iniziale.

Ma come mai la difesa prende questa posizione? In fondo l'accusa non ha chiesto la pena di morte e ci si potrebbe infine appellare alle attenuanti: era proprio questa la prassi nel diritto attico. Eppure l'argomentazione della difesa va in un'altra direzione, cercando di negare che

«il delitto sia stato commesso dalla persona accusata»³. L'accusa infatti richiama una legge (By7: «[...] in base alla legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente») che doveva vietare qualunque genere di omicidio, rendendo punibile l'omicida al di là della effettiva responsabilità. Questa legge, in realtà, non entrò mai nel diritto attico scritto e, sostiene Decleva Caizzi, l'«assurdo, dal punto di vista giuridico, balza agli occhi con evidenza: si tratta di una legge che vieta ciò che, per altro verso, viene considerato *dikaion*, non perseguitabile»⁴. Infatti, come già ricordato, nel diritto attico era contemplata la possibilità dell'omicidio non punibile in quanto considerato legittimo: in direzione opposta va la legge ricordata da Antifonte. Egli, richiamando una legge non riconosciuta, si allinea a una consuetudine del tempo. Infatti, i logografi e i rètori predisponevano per i loro clienti dei discorsi che richiamavano norme non esistenti: il loro scopo era quello di ingannare i giudici che non erano affatto specializzati ma, anzi, ignoravano molte norme giuridiche⁵. D'altro canto la legge appare in contraddizione con il discorso precedente e sembra volersi appellare alla forza di una legge di natura piuttosto che a quella del diritto positivo, alludendo a un'assiologia universale secondo la quale chi causa la morte, in qualsiasi modo, si macchia di una colpa di fronte

3. DECLEVA CAIZZI 1969, 23.

4. DECLEVA CAIZZI 1969, 25 e 45 ss.

5. Scrive Eva Cantarella: «In Grecia, e in particolare ad Atene, non vigeva il principio *iura novit curia*. Al contrario, era compito delle parti portare a conoscenza dei giudici le regole giuridiche applicabili al caso concreto. E poiché i giudici erano “laici”, e non avevano alcuna cognizione di diritto, accadeva che i logografi, non di rado, cercassero di imbrogliarli – e forse anche vi riuscissero – affermando l'esistenza di regole giuridiche inesistenti, a volte inventandole di sana pianta e a volte distorcendo, più o meno gravemente, quel che stabilivano le regole realmente in vigore», CANTARELLA 1994, 62.

agli dèi. Il rimando alla sfera religiosa si evince dal forte richiamo sia al tema della contaminazione⁶ sia ai contenuti della legge che, vietando l'omicidio di ogni specie, lascia percepire la vita umana come qualcosa su cui l'ultima decisione non spetta agli uomini ma, semmai, agli dèi. In ogni caso, la radicalità della legge porta dapprima la difesa a negare ogni tipo di partecipazione all'accaduto. In un secondo momento, la difesa arriva al punto di utilizzare un sofisma e cerca di ribaltare la tesi avversaria a partire dalle sue stesse premesse: anche qualora si ammettesse che l'omicidio sia stato involontario, vi sarebbe, in ogni caso, qualcuno che ha commesso la colpa e che deve pagare per l'errore. L'errore è stato commesso dal ragazzo morto che, correndo in direzione del giavellotto, ha causato il suo stesso decesso. Paradossalmente, nel momento in cui ha compiuto il gesto (correre verso il giavellotto) che ha causato la colpa (l'essere la causa della sua stessa morte), il giovane ha anche espiato la medesima colpa con la propria morte. A questa colpa, secondo la difesa, non deve esserne aggiunta una nuova di cui si accuserebbe il giovane lanciatore, che invece appare del tutto estraneo al triste avvenimento. Con questa accattivante argomentazione, la difesa passa all'appello finale e chiude il suo discorso.

L'accusa ha quindi diritto al suo secondo discorso. Sorpreso dalle argomentazioni della difesa, il genitore del ragazzo ucciso muove giocando a capovolgere il presupposto iniziale: se la difesa non accetta l'omicidio involontario,

6. La contaminazione (*miasma*), infatti, consisteva in una impurità, una colpa collettiva che deriva da un comportamento scorretto che viola un tabù sociale. Se la colpa è commessa da uno solo, la sua presenza nella città è in grado di macchiare tutti i concittadini portando gravi danni e malattie. La contaminazione non ha solo valore giuridico (o pre-giuridico) e morale ma anche religioso è perché la colpa compiuta può essere di disonore o danno per gli dèi. Il tema della contaminazione è presente anche nella tetralogia A.

l'accusa punterà allora a dimostrare che l'omicidio è volontario. La volontarietà sta nel lancio in sé, che è la causa della morte. Il ragazzo defunto ha iniziato la corsa a seguito della chiamata del suo maestro, incaricato di raccogliere dardi: il lanciatore non ha prestato attenzione e ha lanciato il suo giavellotto. L'accusa nega la responsabilità del giovane morto: infatti, se l'altro ragazzo non avesse lanciato il dardo questi non sarebbe stato colpito. E se anche può accettare la colpa (non il dolo) del figlio morto, ritiene colpevole anche l'imputato: avendo il figlio già pagato con la vita, ecco che ora deve pagare anche il lanciatore. Pur proponendo un'accusa diretta e decisa, chiede ancora l'esilio e passa nuovamente parola alla difesa per l'ultimo discorso.

La difesa deve rispondere all'accusa: da un lato accenna alla necessità di avere prove; dall'altro sembra ripartire la colpa al maestro che ha chiamato il ragazzo (parimenti all'accusa al medico della terza tetralogia). Eppure, la difesa va in un'altra direzione, confutando l'idea che il lancio abbia procurato la morte. Infatti, non tutti coloro che lanciano un giavellotto causano morti: il lancio e la morte non sono due eventi che possono essere collegati in maniera necessaria. La discussione inevitabilmente si orienta verso il problema del nesso di causalità tra il fatto e quanto ne discende. La spiegazione intenzionale sembra confondersi e sovrapporsi alla spiegazione causale⁷ e questo meriterebbe un approfondimento che Antifonte non concede mai. Con tale argomentazione la difesa smonta il sofisma dell'accusa e pone le basi per ribadire che la colpa è del ragazzo imprudente che è corso nella direzione

7. Per una trattazione esaustiva di questo problema rimandiamo a BEEBE – MENZIES – HITCHCOCK 2009, HART – HONORÉ 1985, MOORE 2009. Abbiamo avuto modo di precisare alcuni aspetti della questione grazie alla lettura di SANTORO – DI PAOLA 2012, cortesemente offertaci dagli autori.

del giavellotto cagionandosi la morte: «Non solo dell'errore va incolpato il fanciullo, ma anche di imprudenza» (Bβ6); «il fanciullo, ucciso per i suoi propri errori, sbagliò e contemporaneamente si autopunì» (Bβ7). L'invito finale del discorso è a non punire il lanciatore del giavellotto con la morte andando contro il volere divino e scatenando lo spirito vendicatore del morto; la morte del ragazzo è già la pena pagata da chi ha colpa, e non serve altro.

LA TETRALOGIA B (OVVERO DEL GIAVELLOTTO)
IN QUANTO ANTILOGIA

La tetralogia B si articola sul continuo rispondersi delle parti, le quali non si spingono mai ad usare argomentazioni *ex novo* o a richiamare principi diversi: gli elementi che entrano in gioco nei ragionamenti sono ovviamente progressivi e fra loro collegati, ma sempre dello stesso genere e dello stesso livello. La discussione, così, verte sempre intorno alla dinamica dell'evento e all'analisi di colpe ed errori, citando talvolta solo il principio esterno e superiore della legge che punisce un omicidio al di là delle intenzioni dell'omicida.

In effetti, tutte e tre le tetralogie mostrano una medesima prassi argomentativa applicata a tematiche differenti. Pur potendo evidenziare specifiche varianti, queste opere trasmettono e vogliono trasmettere una tensione antilogica data dall'ambiguità con cui è descritta la dinamica dell'evento: nel caso in esame, la sequenza dei fatti è data sempre come non necessaria e l'accusa tenta di dimostrare, con un tono quasi disperato e contro l'arte oratoria della difesa (B84 e 7), che il lancio era causalmente collegato alla morte del giovane. La difesa disquisirà anche

sull'eventualità di dare la colpa della morte del giovane anche agli altri lanciatori del giavellotto: essendo questo assurdo, la difesa pretende di aver dimostrato che il nesso tra lancio e morte è del tutto inconsistente e la colpa ricade solo sul ragazzo distratto (B86).

Per poter meglio comprendere questa natura antilogica della tetralogia tenteremo una analisi di carattere formale della tetralogia B.

Il contrasto antilogico della tetralogia si mostra con evidenza: le argomentazioni non si inaspriscono intorno a piccoli dettagli descrittivi dell'evento e la dialettica si livella su pochi snodi fondamentali, che però si intrecciano continuamente nelle quattro parti del discorso. Cercando di spogliare le argomentazioni della loro dimensione retorica e riducendole al minimo, il movimento dialogico e concettuale si incentra sul problema colpa/errore e sull'analisi dei fatti che va a stimolare, risultando all'incirca questo:

1. Ammissione concorde dell'involontarietà degli agenti dell'evento.
 - a. L'accusa apre proprio con questa ammissione, presupponendo che la controparte avrebbe asserito il proprio errore: per questo ne chiede l'esilio.
2. Spostamento dell'antilogia dall'alternativa colpa/non-colpa a quella errore/non-errore.
 - a. Se l'atto è involontario, allora va valutato l'errore. L'attenzione si sposta sulla ricostruzione dei fatti.
 - b. L'accusa chiede l'esilio, sottintendendo una legge di carattere religioso: quella per cui chiunque compie omicidio suscita l'ira degli dèi, e per questo contamina la città.

- c. La difesa si rifiuta di giudicare i fatti alla luce della legge.
- 3. Raffinamento della narrazione e dell'analisi dei fatti da parte dell'accusa prima e della difesa poi.
 - a. (accusa) L'errore non è del morto perché egli addirittura ubbidì al maestro che lo aveva invitato a raccogliere i dardi.
 - b. (accusa) Se anche l'omicidio fosse opera di entrambi i ragazzi, in ogni caso uno ha pagato morendo, l'altro deve ancora pagare.
 - c. (difesa) Proprio per questo, allora, l'errore è semmai del maestro e non del lanciatore.
 - d. (difesa) L'errore è del morto perché ubbidì al maestro con disattenzione, e morendo ha già pagato il suo errore.
- 4. Appello alla misura divina (empietà/non empietà). L'antilogia errore/non-errore ritorna a quella colpa/non-colpa, ma senza nessun giudizio conclusivo.
 - a. L'accusa vuole richiamare la legge e continua a chiedere l'esilio.
 - b. La difesa alla fine richiama la giustizia divina, per ammonire che se fosse punito il non colpevole l'ira degli dèi si potrebbe scatenare sulla città.

Vorremmo in tutto ciò sottolineare un aspetto rilevante. Ovviamente l'oggetto del contendere è la “colpa” dell'omicidio – sia ‘A’= “la colpa è del lanciatore del giavellotto”. Inizialmente l'accusa sostiene che la colpa è del lanciatore (‘A’), quindi la difesa sostiene che non è colpa del lanciatore (‘non-A’). «Non di omicidio volontario lo accuso, ma involontario» (Ba1), specifica l'accusa. Per questo, fin da subito, la difesa non vuole richiamare la legge, che tratta espressamente il problema della pena di qualsiasi tipo di omicidio. Attribuire una pena consegue all'attribuzione di

una colpa, ma ben presto il problema viene spostato dalla colpa all’errore, e tra questi due estremi oscilla continuamente. Non si capisce mai se la morte del ragazzo sia più un errore – come una semplice rottura della legge di natura per cui un giovane non dovrebbe morire –, o se sia in grado di provocare una rottura nell’armonia del *nomos* per cui va compensata con una giusta pena. C’è appena un momento nel quale la difesa espone il problema, ma nella tetralogia non viene poi ripreso: «non è giusto che l’uccisore sfugga alla punizione per la componente di sfortuna della sua colpa: [...] essendo una colpa è giusto che si trasformi in disgrazia per chi l’ha commessa; se invece ricade sull’autore una maledizione divina a causa di qualche atto d’empietà da lui compiuto, non è giusto impedire la realizzazione dei piani divini» (By8). Dopo il secondo discorso dell’accusa, che non vuole assegnare alcun errore al ragazzo morto, la difesa andrà a desumere che l’unico ad aver sbagliato è proprio il ragazzo morto. Solo a questo punto anche la difesa si appellerà alla giustizia divina. C’è così un continuo rovesciamento degli argomenti usati e di volta in volta ciò che si vede usato contro se stessi viene poi “riciclato” per andare contro l’avversario: questo permette di uscire costantemente da ogni valutazione morale così che le conclusioni sono sempre risultato di una argomentazione razionale.

La dicotomia è netta: o l’errore è di una parte, o è dell’altra. L’unico momento in cui si esce dalla dicotomia è quando la difesa accenna all’idea che l’omicidio potrebbe essere di entrambi i ragazzi, ma in ogni caso deve pagare chi ancora non l’ha fatto (ovvero il ragazzo rimasto in vita, By10). Ma questa è proprio la via che la difesa vuole evitare, e il discorso ritorna netto.

Può essere utile una scansione dei fatti nella sequenza temporale, come emerge dalla narrazione:

- F1. Il figlio è stato chiamato dal maestro che doveva raccogliere i dardi, e si è messo a correre senza vigilare su cosa stesse accadendo intorno.
- F2. Il lanciatore non ha badato al fatto che si stavano raccogliendo i giavellotti e ha lanciato il suo nella direzione usuale.
- F3. Il ragazzo morto è corso nella direzione del giavellotto: il giavellotto era in volo per cogliere il bersaglio, il ragazzo si è posto sulla traiettoria.
- F4. Il ragazzo è stato colpito dal giavellotto ed è morto.

Il riferimento alla colpa (o all'errore) nel testo è legato alle singole componenti dell'evento, di volta in volta piegate a una diversa valutazione e richiamate nella successione F3, F2, F1.

Proprio questa nettezza nel giudizio rende la struttura argomentativa particolarmente rigida. D'altra parte, l'attribuzione netta dell'errore a una sola parte permetterebbe anche l'applicazione della legge che vieta di uccidere chiunque, tanto che sul finire della discussione viene richiamata a suo vantaggio anche dalla difesa.

Ristrutturiamo gli argomenti segnalando il tipo di richiamo fatto alla legge, svolgendo il ritmo del discorso intorno agli stessi snodi ma per tracciarne una logica più chiara e sintetica:

Accusa: pur non volendo, è stato il lanciatore a uccidere, dunque va punito (uso della legge).

Difesa: il lanciatore non ha sbagliato, ma ha sbagliato il morto correndo durante il lancio (esclusione della legge).

Accusa: l'errore non è del morto, ma semmai del maestro che l'ha chiamato a raccogliere dardi. Anche

il lanciatore, per sua parte, doveva essere più attento che non ci fossero persone. Se anche la morte fosse stata causata in qualche modo da entrambi, dovrebbe comunque pagare chi è rimasto in vita (uso della legge).

Difesa: di nuovo sottolinea l'imprudenza del morto, da cui l'innocenza del lanciatore (uso della legge).

Come si vede, la legge scompare e riappare a seconda di come viene svolto il discorso e a seconda di colui che lo svolge. Pertanto essa è inutilizzabile per decidere l'attribuzione della colpa, perché troppo generica. Ma così la legge è inutile anche da un punto di vista logico, perché non si capisce se è inserita o meno entro un qualche sistema di leggi al quale entrambe le parti potrebbero appellarsi. Questo è particolarmente interessante per dimostrare la struttura antilogica della tetralogia. Laddove non sono esplicitati i presupposti (assiomi, regole) di un qualsiasi sistema (es. un sistema di leggi scientifiche, ma anche un sistema di leggi giuridiche) diviene impossibile dimostrare alcunché ed ogni argomentazione non può che fermarsi a un livello di contrasto tra due tesi – 'A' *et* 'non-A'. Di fatto le due tesi sono sostenute con una serie di argomenti – volendo potremmo dire con dimostrazioni – ugualmente valide: il contrasto antilogico è la dichiarazione dell'impossibilità di scegliere. Una dimostrazione può essere conclusiva solo all'interno di un sistema: in altre parole, non c'è dimostrazione (debole o forte) senza sistema¹.

1. Cf. MARCACCI 2009. In ambito giuridico ciò non significa che il riferimento a un comune sistema di leggi eliminerebbe del tutto il problema logico, sebbene comunque lo raffinerebbe: si tratterebbe, infatti, di decidere come applicare una legge e in che senso interpretarla. Andrebbe cioè chiarito il rapporto tra il ruolo del legislatore e quello del giudice. Si potrebbe inoltre discutere sul ruolo del principio di non contraddizione in un sistema deontico, ma ci sposteremmo troppo dalla finalità del presente scritto.

Come già si diceva, c'è solo un momento di tentennamento in cui l'accusa, pur supponendo l'involontarietà del lanciatore, ne biasima l'inavvertenza a verificare che non ci fosse nessuno a raccogliere dardi. In questo modo allude alla distinzione, fondamentale nella nostra giurisprudenza, tra chi ha una colpa per omissione di atti dovuti (in questo caso il lanciatore non avrebbe controllato le circostanze prima del lancio) e chi invece lo è per procura di atti voluti (questa colpa ci sarebbe stata se il lanciatore avesse lanciato intenzionalmente avendo proprio visto che l'altro atleta andava a raccogliere dardi). Se tali differenze non sono valutabili, ed è valutabile solo l'errore, allora la valutazione finisce col favorire chi si è limitato a seguire il suo compito (ovvero il lanciatore).

Proviamo a comprendere meglio tutte le nostre osservazioni richiamando alcune nozioni di logica modale intensionale riferita ai contesti deontici², nozioni che dovrebbero facilitarci nel porre ordine ai ragionamenti di Antifonte: non è rilevante in questo momento la questione se ad Antifonte interessasse o meno tale ordine, o se invece le sue intenzioni fossero esclusivamente retoriche o esplosive di un'analisi giuridica. Ci interessa piuttosto capire quante e quali delicate questioni il sofista sfiora e solleva,

2. Esistono varie definizioni di logica deontica, che si può intendere come logica contrapposta alla logica classica o – meglio – come ampliamento della logica proposizionale modale e non aletica. Fiorita nel corso del XX secolo per indagare i problemi che sfociano dal “dover essere” piuttosto che dall’essere, la logica deontica espone oggi molti problemi fondazionali di carattere filosofico relativo al valore delle norme e, soprattutto, trova importanti interlocutori in discipline pratiche come appunto il diritto, ma anche l’etica o la computazione. Per un quadro generale delle logiche modali, cf. GALVAN 1985, HUGHES – CRESSWELL 1996. Sulle logiche deontiche, oltre agli scritti di colui che ne è considerato fondatore, Georg Henrik Von Wright (cf. von WRIGHT 1957), si possono guardare DI BERNARDO 1977, POLI 1982A, POLI 1982B, GALVAN 1991.

per coglierne la ricchezza e la perspicacia da una parte, e il ruolo di antesignano dall'altra.

Iniziamo dunque constatando che l'accettazione della legge avrebbe il potere di originare sommariamente un ordinamento assiologico (sistema di valori) alla base dei mondi possibili idealmente buoni³, per garantire la verità della norma: solo all'interno di un ordinamento, infatti, è possibile 'definire' la verità di un obbligo. In altre parole, sia $p = \text{'uccidere chiunque in qualunque modo'}$, si avrebbe:

$\neg Pp$, non è permesso p , ovvero

Vp , è vietato p , ovvero

$O \neg p$, è obbligatorio non- p .

Tale ordinamento, cioè, sarebbe di tipo oggettivo (prescrittivo) qualora la legge fosse incondizionatamente accettata come valida dalle parti (poiché al di sopra delle parti o semplicemente contrattata) e dunque l'operatore (P , V o O) si applicasse a una sola variabile (p).

La tetralogia del giavellotto non constata tale situazione: la legge è rifiutata o evocata secondo parere dissimile delle due parti, tanto da rendere concepibile al massimo un ordinamento preferenziale (soggettivo), nel quale prevale l'ordine di preferenze del soggetto. In altre parole, nella situazione simulata da Antifonte si potrebbe pensare di ottenere dapprima un ordinamento preferenziale comune alle due parti, sul quale poi fondare la norma oggettiva.

3. Riferendosi ora ai mondi possibili si ha in mente la nozione semantica formale introdotta da Kripke, e non certo la nozione ontologica nota alla Scolastica. Ovvero il concetto di "mondo possibile" ha un carattere stipulatorio in Kripke, tale da poter indicare ogni collezione di oggetti o stati di oggetti in una semantica modale (*cf.* BASTI 2011, 190 e 198-200). Il riferimento ontologico non è escluso, ma neanche imprescindibile come invece era nel concetto di "mondo possibile" scolastico o leibniziano (SANATI 2000, 343-347).

Ciò non deve affatto stupire, poiché ogni contesto deontico svela (o dovrebbe svelare) la sua intima connessione (perfettamente consistente) con la nozione di “libera scelta”: in altre parole, l’uno o l’altro ordinamento non sono indifferenti (e dunque deterministici, come accade invece nei contesti aletici), bensì completamente dipendenti dal riferimento a un qualche soggetto intenzionale libero (nel nostro caso il lanciatore e il morto, ma anche la difesa e l’accusa). Nella sintassi della logica modale ciò è evidente specificando l’operatore di ottimalità (esercitabile su due variabili, ovvero il soggetto dell’azione e la norma posta in discussione) da quello del semplice obbligo deontico (esercitabile su una variabile), tralasciando le questioni specifiche che ne consentono l’introduzione⁴. Da qui è possibile distinguere un ordinamento soggettivo (basato sulle preferenze del soggetto) da un ordinamento oggettivo (basato sul riferimento a una qualche autorità esterna riconosciuta). Questa distinzione rende possibile comprendere il passaggio da un generico obbligo ideale (non riferibile al mondo reale, proprio perché riferito a un sottoinsieme dei mondi possibili) a un ordinamento ottimale soggettivo. Alla base di questi passaggi c’è sempre, e ancora, il riferimento a un soggetto intenzionale libero⁵.

Vediamo allora di fare un ultimo passo prima delle conclusioni, provando a vedere come si potrebbe valutare il

4. Questa dipende dalla modalità con la quale si pensa di risolvere la legge di Hume, ovvero il principio per cui non è possibile derivare proposizioni prescrittive (oggetto delle logiche deontiche) da proposizioni descrittive (oggetto delle logiche aletiche).

5. Può essere interessante rimandare alla constatazione dei paradossi che la letteratura deontica ha mostrato circa le controversie di una logica che formalizzi il “pensiero pratico” (cf. ARTOSI 2000, MAZZARESE 1984, PIZZO 2007), paradossi nei quali si permane qualora si pensi alla logica deontica entro un quadro puramente rappresentazionale anziché intenzionale (cf. BASTI 2011, 220-236).

grado di colpa dei due protagonisti principali: il lanciatore e il morto. Posto che accusa e difesa sono inizialmente concordi nel constatare l'involontarietà dell'atto e nel passare alla valutazione dell'errore, vediamo di rendere quanto più esplicito possibile questo passaggio per stabilire se sia esso fondabile anche da un punto di vista logico. Occorre passare da un contesto astrattamente deontico a un contesto concretamente deontico⁶, implementato sulla volontà di soggetti reali e ivi intesa come "coscienza pratica" di poter assumere determinati comportamenti per compiere determinate azioni. Nel nostro caso, la volontà andrebbe studiata in relazione alla norma (non sancita) non-p e per questo vanno in essa distinte la dimensione della volontà di comprendere ciò che è bene fare e non fare (cioè il contenuto della norma) dalla convinzione della bontà della norma (e dunque la scelta dell'obbligo di essa)⁷. La deliberazione non fuoriesce così da un formalismo astratto al quale una delle due parti non vuol rifarsi ("lo vogliono gli dèi") ma dal convincimento che la norma espone un contenuto buono ("ciò che è buono per gli dèi è buono anche per me"). Nel caso del giavellotto, è impossibile giudicare le due componenti perché ciò che sembra emergere è solo la colpa da parte di entrambi i protagonisti: la colpa del lanciatore, che prima di lanciare non avrebbe controllato se qualcuno stava raccogliendo dardi; la colpa del morto, che prima di raccogliere dardi non avrebbe controllato se qualcuno li stava per tirare. Tale disattenzione potrebbe essere allora messa realmente a giudizio solo se fosse chiara l'assunzione (o non assunzione) della legge circa il dovere di non uccidere chicchessia; da tale legge discenderebbe allora la comminazione (o non comminazione) della pena in relazione alla colpevolezza (o non colpevolezza) di

6. Cf. SEARLE 1983.

7. Cf. BASTI 2011, 193-198.

quanti sono coinvolti nel fatto commissivo. Ma saremmo troppo al di fuori del mondo giuridico greco.

La legge richiamata resta in ogni caso inutilizzabile per l'eventuale risoluzione dell'antilogia. Ed è assurdo pensare all'obbligo deontico (ed etico) come si penserebbe all'obbligo deterministico (ad esempio nella scienza). In altre parole, la struttura antilogica della tetralogia mette in evidenza che:

1. o il piano dell'“essere” e del “dover essere” sono co-originari e indipendenti, motivo per cui l'obbligatorietà deontica è indipendente e parallela a quella ontica (e per questo necessariamente detenuta dagli dei!);
2. o il piano dell'“essere” e del “dover essere” possono essere mediati dagli uomini, nell'attuazione delle loro possibilità epistemiche (intelletto) o appetitive (volontà), in relazione al fatto che non esistendo una norma assoluta diviene essenziale la costruzione di un consenso condiviso.

Di fatto vengono implicitamente adombrate due alternative, che restano eventualmente da indagare per poi scegliere quale è la migliore. La tetralogia non dà risposte, e volutamente lascia inconcluso l'alterco: in questo modo mostra fino alla fine il suo carattere di irresolubile congiunzione di opposti – appunto di antilogia – e con tale irresolutezza costringe a credere che, qualunque sia la soluzione proponibile alla dicotomia, essa dovrà essere debitamente e abilmente prodotta da un accordo delle parti e al loro appellarsi a un valore o a un criterio condiviso in generale; in caso contrario, e nella migliore tradizione sofistica, sarà la potenza della persuasione a ottenere il consenso di una possibile giuria.

BIBLIOGRAFIA

- ALY 1929 • W. ALY, *Formprobleme der frühen griechischen Prosa*, «Philologus» Supplementband XXI, 3.
- ARTOSI 2000 • ARTOSI A., *Il paradosso di Chisholm. Un'indagine sulla logica del pensiero normativo*, Bologna, Clueb.
- BASTI 2011 • G. BASTI, *Logica aletica, deontica e ontologia formale: dalla verità ontica all'obbligo deontico*, in G. BASTI – P. GHERRI (Eds.), *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano, in corso di stampa, 105-270.
- BEARZOT 2006 • C. BEARZOT, *Diritto e retorica nella polis democratica ateniese*, «Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico», 9, 129-155.
- BEEBE – MENZIES – HITCHCOCK 2009 • H. BEEBE – P. MENZIES – C. HITCHCOCK (Eds.), *The Oxford Handbook of Causation*, Oxford University Press, Oxford.
- BISCARDI 1982 • A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Giuffrè, Milano.
- CANTARELLA 1976 • E. CANTARELLA, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, A. Giuffrè, Milano.
- CANTARELLA 1987 • E. CANTARELLA, *Tra diritto e prediritto: un problema aperto*, «Dialogues d'histoire ancienne», 13, 149-181.
- CANTARELLA 1994 • E. CANTARELLA, *Diritto greco*, CUEM, Milano.
- DI BERNARDO 1977 • G. DI BERNARDO, *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna.
- DECLEVA CAIZZI 1969 • F. DECLEVA CAIZZI (Ed.), *Antiphontis Tetralogiae*, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano-Varese.

- FIANDANCA – MUSCO 2009 • G. FIANDANCA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna
- GAGARIN 1986 • M. GAGARIN, *Early Greek Law*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
- GALVAN 1985 • S. GALVAN, *Introduzione alle logiche filosofiche I: estensioni della logica proposizionale classica*, Università Cattolica, Milano.
- GALVAN 1991 • S. GALVAN, *Logiche intensionali. Sistemi proposizionali di logica modale, deontica, epistemica*, Franco Angeli, Milano.
- GERNET 1968 • L. GERNET, *Droit et prédroit en la Grèce ancienne*, in L. GERNET, *Anthropologie de la Grèce antique*, vol. I, Coll. Textes à l'appui, François Maspéro, Paris, 175-260.
- GERNET 1979 • L. GERNET, *Aspetti del diritto servile ateniese*, in L. SICHIROLLO (Ed.), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*, Guida, Napoli, 65-94.
- GERNET 2007 • L. GERNET, *Sulla nozione di giudizio in diritto greco*, Giappichelli, Torino.
- GIANNANTONI 1990-1991 • G. GIANNANTONI, *Socratis et Socratis-rum Reliquiae. Collegit, dispositus, apparatibus notisque instruxit G.G.*, Bibliopolis, Napoli.
- GIOMBINI 2010A • S. GIOMBINI, *v. Antifonte Sofista*, in AA.Vv., *Dizionario delle Scienze e delle Tecniche di Grecia e Roma*, Fabrizio Serra, Roma.
- GIOMBINI 2010B • S. GIOMBINI, *v. Antilogia*, in AA.Vv., *Dizionario delle Scienze e delle Tecniche di Grecia e Roma*, Fabrizio Serra, Roma.
- GIOMBINI 2012 • S. GIOMBINI, *Commento filosofico all'Encomio di Elena, all'Apologia di Palamede, all'Epitaffio, Aguapiano, Passignano s.T.*
- GIOMBINI – MARCACCI 2010 • *Dell'antilogia* in S. GIOMBINI – F. MARCACCI (Eds.), *Il V secolo. Studi in onore di Livio Rossetti*, Aguapiano, Passignano s.T., 277-294.
- HART – HONORÉ 1985 • H.L.A. HART - T. HONORÉ, *Causation in the Law*, Clarendon, Oxford.
- HAVELOCK 1978 • E.A. HAVELOCK, *The Greek Concept of Justice from Its Shadow in Homer to Its Substance in Plato*, Harvard University Press, Cambridge.

- HEGEL 1932 • G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla storia della filosofia. Vol. II: Dai Sofisti agli Scettici*, tr. it. di E. Codignola e G. Sanna, La Nuova Italia, Firenze.
- JELLAMO 2005 • A. JELLAMO, *Il cammino di Dike. L'idea di giustizia da Omero a Eschilo*, Donzelli Editore, Roma.
- KERFERD 1988 • G.B. KERFERD, *I Sofisti*, tr. it. di C. Musolesi, Il Mulino, Bologna.
- KRIPKE 1980 • S. KRIPKE, *Naming and Necessity*, Harvard UP, Cambridge MA.
- HUGHES – CRESSWELL 1996 • G.E. HUGHES – M.J. CRESSWELL, *A New Introduction to Modal Logic*, Routledge, London-New York.
- MAFFI 2006 • A. MAFFI, *Gli studi di diritto greco*, «Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico», 9, 7-22.
- MAGNINO 2006 • D. MAGNINO (Ed.), *Plutarco, Vite parallele*, Utet, Torino.
- MARCACCI 2009 • F. MARCACCI, *Alle origini dell'assiomatica: gli Eleati, Aristotele, Euclide*, Aracne, Roma.
- MAZZARESE 1984 • T. MAZZARESE, *Antinomie, paradossi, logica deontica*, «Rivista internazionale di Filosofia del Diritto», 61, 419-464.
- MOORE 2009 • M.M. MOORE, *Causation and Responsibility. An Essay in Law, Morals, and Metaphysics*, Oxford University Press, Oxford.
- PEPE 2008 • L. PEPE, *Osservazioni su phonos akousios e phonos dikaios nell'Atene del V e IV sec. a.C.*, «Dike, rivista di storia del diritto greco ed ellenistico» XI, 139-165.
- PIZZO 2007 • A. PIZZO, *Pensiero pratico e logica deontica: assenza o presenza di razionalità?*, [www.filosofia.it, 1-31 \(on-line: http://www.filosofia.it/pagine/pdf/07%20Pensiero%20pratico%20e%20logica%20deontica.pdf\)](http://www.filosofia.it/pagine/pdf/07%20Pensiero%20pratico%20e%20logica%20deontica.pdf)
- POLI 2011 • R. POLI, *Logica deontica, APhEx. Portale italiano di filosofia analitica. Giornale di Filosofia*, 3, http://www.aphex.it/public/file/Content20110215_LogicadeonticaAphEx.pdf.
- POLI 1982A • R. POLI, *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (I)*, *Verifiche*, 3, 329-362.
- POLI 1982B • R. POLI, *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica parte II*, *Verifiche*, 4, 459-487.

- PORRELLO 2008 • M.S. PORRELLO, *Omicidio tra vendetta privata e punizione*, «Diritto & Questioni Pubbliche», VIII, 139-165.
- ROSSETTI 1989 • L. ROSSETTI, *La filosofia penale di Ippodamo e la cultura giuridica dei Sofisti*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», LXVI, 315-335.
- ROSSETTI 1991 • L. ROSSETTI, *Se sia lecito incolpare gli dei*, in *Studi di filologia classica in onore di G. Monaco*, Palermo, I, 37-53.
- ROSSETTI 1994 • L. ROSSETTI, *Processo e istituzioni giudiziarie nelle "Leggi" di Platone*, «L'educazione giuridica», VI, 1, 3-26.
- ROSSETTI 1995A • L. ROSSETTI (Ed.), *Eutifrone*, a cura di L. Rossetti, Armando Editore, Roma.
- ROSSETTI 1995B • L. ROSSETTI, *Un topos attico di V secolo: il logos amartyros*, «Nova Tellus», XIII, 27-57.
- ROSSETTI 1997 • L. ROSSETTI, *Il logos amarturos nel contesto della retorica attica*, in *Lingue tecniche del greco e del latino II. Atti del II Seminario Internazionale sulla letteratura scientifica e tecnica greca e latina (Trieste, 4-5 ottobre 1993)*, Bologna, 129-149.
- Rossetti 2012 • L. ROSSETTI, *Un filosofo senza filosofia*, in L. ROSSETTI – M. PULPITO (Eds.), *Eleatica 2008. Jonathan Barnes. Zenone e l'infinito*, Academia Verlag, Sankt Augustin, 171-183.
- SAINATI 2000 • V. SAINATI, *Logica e filosofia*, ETS, Pisa.
- SANTORO – DI PAOLA 2012 • D. SANTORO – M. DI PAOLA, *Imputare cause e attribuire responsabilità: una analisi pragmatica*, testo manoscritto.
- SEARLE 1983 • J.R. SEARLE, *Intentionality. An essay in the philosophy of Mind*, Cambridge UP, New York.
- SCANELLARI 1979 • S. SCANELLARI, *Osservazioni sul significato del termine "airia" nelle Tetralogie di Antifonte*. In «Sandalion» 2, p. 67-80.
- STELLA 2004 • F. STELLA (Ed.), *I saperi del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio*, Giuffrè, Milano
- von WRIGHT 1957 • G.H. von WRIGHT, *Logical Studies*, Routledge & Kegan Paul, London.

INDICE

I	
<i>Introduzione. Le Tetralogie di Antifonte, le antilogie della Sofistica e lo sviluppo del diritto greco</i>	9
II	
<i>I casi delle tetralogie: sottili questioni di omicidi</i>	17
III	
<i>La tetralogia B (o del giavellotto): i contenuti della disputa</i>	21
IV	
<i>La tetralogia B (o del giavellotto) in quanto antilogia</i>	29
<i>Bibliografia</i>	41

«Così piena d'irrefrenabili sospetti è la colpa,
ch'ella si scopre da sé per timore d'esser scoperta.»
William Shakespeare, Amleto, IV, 4.

*Chiuso in redazione a Passignano s.T. in un giorno d'inverno del 2012.
Finito di stampare a Segrate (MI) nel mese di dicembre 2012
presso Digital Print-Service, per conto di Aguaplan.*

•



